

Art. 30 (legge 87/1953)

La sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal suo deposito in cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia od al Presidente della Giunta regionale affinché si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo. ²⁰

La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito, viene, altresì, comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati affinché, ove lo ritengano necessario, adottino i provvedimenti di loro competenza. ²¹

Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. ²²

Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali.

NOTE

²⁰ (Nota all'art. 30, primo comma)

Cfr. l'art. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e l'art. 21 del d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, che prevedono la pubblicazione nella prima parte della Gazzetta Ufficiale del testo integrale di tutte le sentenze della Corte costituzionale, nonché il d.P.R. 14 marzo 1986, n. 217, il cui art. 12 prevede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze che comunque definiscono il giudizio della Corte costituzionale e degli atti di promovimento dei giudizi davanti alla Corte.

²¹ (Nota all'art. 30, secondo comma)

Con riguardo alle iniziative che fanno seguito alle sentenze della Corte, v. quanto dispongono i regolamenti parlamentari. In particolare:

"art. 108 reg. Camera dei deputati (Seguito delle sentenze della Corte costituzionale):

1. Le sentenze della Corte costituzionale sono stampate, distribuite e inviate contemporaneamente alla Commissione competente per materia e alla Commissione affari costituzionali.

2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di uno o più relatori designati dalla Commissione affari costituzionali.

3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative legislative, indicandone i criteri informativi.

4. Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Corte costituzionale.

5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso il terzo e il quarto comma del presente articolo";

"art. 139 reg. Senato della Repubblica (Sentenze della Corte costituzionale. Invio alle Commissioni e decisioni conseguenziali delle Commissioni stesse)

1. Nell'ipotesi in cui sia stata dichiarata, a norma dell'articolo 136 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge dello Stato, il Presidente comunica al Senato la decisione della Corte costituzionale non appena pervenutagli la relativa sentenza. Questa è stampata e trasmessa alla Commissione competente.

2. Sono parimenti trasmesse alle Commissioni tutte le altre sentenze della Corte che il Presidente del Senato giudichi opportuno sottoporre al loro esame.

3. La Commissione, allorché ritenga che le norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale debbano essere sostituite da nuove disposizioni di legge, e non sia già stata assunta al riguardo un'iniziativa legislativa, adotta una risoluzione con la quale invita il Governo a provvedere.

4. Analoga risoluzione può adottare la Commissione quando ravvisi l'opportunità che il Governo assuma particolari iniziative in relazione ai pronunciati della Corte.

5. Il Presidente del Senato trasmette al Presidente del Consiglio la risoluzione approvata, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati".

²² (Nota all'art. 30, terzo comma)



La Corte costituzionale, con sent. n. 127 del 1966, ha dichiarato non fondata, nei sensi esposti nella motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 136, primo comma, della Costituzione: successivamente, con sent. n. 49 del 1970, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità concernente la stessa disposizione, in riferimento all'art. 136 della Costituzione (v. anche ord. n. 187 del 1970).